

**Causa C-723/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 dicembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

17 dicembre 2020

**Ricorrente:**

Galapagos BidCo. S.a.r.l.

**Resistenti:**

DE, in veste di curatore fallimentare della Galapagos S. A.

Hauck Aufhäuser Fund Services S. A.

Prime Capital S. A.

**Oggetto del procedimento principale**

Interpretazione del regolamento (UE) 2015/848 con riguardo alla competenza per l'apertura della procedura principale d'insolvenza e al centro degli interessi principali in caso di trasferimento della sede dell'amministrazione centrale all'interno dell'Unione europea

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE, in particolare

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19; rettifica in GU 2016, L 349, pag. 11) (in prosieguo: il «regolamento relativo alle procedure di insolvenza»)

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), abrogato a decorrere dal 25 giugno 2017 e sostituito dal regolamento (UE) 2015/848 (in prosieguo: il «regolamento relativo alle procedure di insolvenza del 2000»)

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 debba essere interpretato nel senso che il centro degli interessi principali di una società debitrice, che abbia la sede statutaria in uno Stato membro, non si trovi, com'è possibile stabilire sulla base di fattori oggettivi riconoscibili da terzi, in un secondo Stato membro in cui è situata l'amministrazione centrale, qualora la società medesima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, abbia trasferito detta amministrazione centrale da un terzo Stato membro nel secondo mentre nel terzo Stato membro veniva presentata una domanda di apertura della procedura principale di insolvenza sul suo patrimonio, tuttora pendente.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 debba essere interpretato nel senso che
  - a) i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione di una domanda di apertura della procedura d'insolvenza restano competenti a livello internazionale ad aprire tale procedura qualora il debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura, ma prima dell'adozione della decisione di apertura, e che
  - b) il mantenimento di tale competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro esclude la competenza dei giudici di un altro Stato membro per altre domande di apertura della procedura principale di insolvenza pervenute, successivamente al trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro, dinanzi a un giudice di quest'ultimo Stato membro.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate**

Articolo 126 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) (in prosieguo: l'«accordo di recesso»)

Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848

### **Disposizioni nazionali fatte valere**

Insolvenzordnung (legge sulle procedure d'insolvenza; in prosieguo: l'«InsO»)

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»)

### **Fatti e procedimento**

- 1 La presente causa ha per oggetto una procedura di insolvenza sul patrimonio della Galapagos S. A. (in prosieguo: la «debitrice»), una holding fondata nell'aprile del 2014 iscritta nel registro delle imprese in Lussemburgo, con sede statutaria in tale paese (Granducato del Lussemburgo). La debitrice non ha dipendenti.
- 2 Nel mese di giugno 2019 essa manifestava l'intenzione di trasferire il suo centro effettivo di direzione nel Regno Unito. In data 22 agosto 2019 i suoi direttori chiedevano a un giudice in Inghilterra (Regno Unito) [in prosieguo: la «High Court» (Alta Corte, Regno Unito)] l'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio della debitrice.
- 3 Il giorno seguente i direttori venivano sostituiti da un nuovo direttore, che allestiva un ufficio a Düsseldorf per la debitrice e ivi iniziava ad operare. La domanda di apertura della procedura di insolvenza presentata dinanzi alla High Court non veniva ritirata dalla debitrice e la procedura era portata avanti come concordato con i creditori. In tale contesto non è stata finora adottata alcuna decisione di apertura della procedura di insolvenza. Sulla domanda presentata alla High Court non è ancora stata emessa una decisione definitiva.
- 4 Sulla base di una domanda di apertura della procedura di insolvenza del 23 agosto 2019, presentata dalla debitrice dinanzi all'Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania) in qualità di giudice fallimentare (in prosieguo: il «giudice fallimentare»), quest'ultimo, con ordinanza in pari data, disponeva misure conservative e nominava il resistente DE quale curatore fallimentare provvisorio. A partire dal 25 agosto 2019 il mercato dei capitali e gli obbligazionisti venivano informati dello spostamento della sede amministrativa a Düsseldorf. A seguito di un ricorso di creditori, il 6 settembre 2019 l'Amtsgericht Düsseldorf annullava la sua decisione per difetto di competenza internazionale e respingeva la domanda dei creditori dichiarandola irricevibile.
- 5 In data 6 settembre 2019 le altre resistenti, la Hauck Aufhäuser Fund Services S. A. e la Prime Capital S. A., chiedevano al giudice fallimentare, in veste di creditrici, l'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio della debitrice. A seguito di tale domanda, il giudice fallimentare, con decisione del 9 settembre 2019, disponeva misure conservative e nominava DE curatore fallimentare provvisorio. Esso fondava la sua competenza internazionale sul fatto che il centro

degli interessi principali della debitrice al momento della presentazione della domanda si sarebbe trovato a Düsseldorf.

- 6 La ricorrente, una controllata della debitrice, in qualità di creditrice impugnava tale decisione dinanzi al competente Landgericht (Tribunale del Land; in prosieguo il «Landgericht»). Essa contestava la competenza internazionale sostenendo che la sede amministrativa della debitrice era stata trasferita in Inghilterra a giugno 2019. Il Landgericht respingeva il ricorso con sentenza del 30 ottobre 2019.
- 7 Con la presente impugnazione la ricorrente chiede di annullare la sentenza del giudice fallimentare e di respingere la domanda di apertura della procedura di insolvenza.

### **Motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 8 L'esito del ricorso dipende dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sull'interpretazione dei Trattati.

### ***Prima questione pregiudiziale***

- 9 L'esito del ricorso dipende dall'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza.
- 10 Il ricorso è ricevibile.
- 11 Il giudice fallimentare ha sostenuto di essere competente in quanto il centro degli interessi principali (centre of main interests; in breve: COMI) della debitrice si sarebbe trovato in Germania. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il 9 settembre 2019 tale centro, come ha confermato il Landgericht, sarebbe stato situato in Germania.
- 12 Qualora si debba rispondere in senso affermativo a una delle questioni pregiudiziali, il presente ricorso dovrebbe essere accolto. Ai fini della risposta da fornire alla prima questione pregiudiziale appare decisivo se i fatti accertati giustificano la supposizione che il centro degli interessi principali della debitrice sia situato in Germania.
- 13 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Secondo questo criterio, a inizio settembre del 2019 il centro degli interessi principali della debitrice era situato in Germania.

- 14 Occorre chiarire se, nella determinazione del centro degli interessi principali di una società debitrice si debbano porre particolari requisiti al fine di evitare condotte abusive in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.
- 15 I considerando 4, 5, 29 e 30 del regolamento relativo alle procedure di insolvenza attualmente in vigore contengono considerazioni in merito alla prevenzione del cosiddetto «forum shopping» fraudolento. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza riporta un'esplicita definizione del centro degli interessi principali e pertinenti regole di presunzione.
- 16 Secondo la giurisprudenza della Corte, un trasferimento di competenza dal giudice inizialmente adito verso un giudice di un altro Stato membro sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal regolamento, qualora il debitore abbia trasferito il centro dei propri interessi principali dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura, ma prima dell'adozione della decisione di apertura (v. sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber, C- 1/04, EU:C:2006:39, punti 22 e segg.).
- 17 Dalla giurisprudenza della Corte non emerge se dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza derivino anche particolari requisiti per prevenire pratiche di forum shopping fraudolento, che debbano essere soddisfatti perché lo spostamento dell'amministrazione centrale possa essere riconosciuto come determinante ai fini del trasferimento del centro degli interessi principali.
- 18 La ricorrente ritiene che, a motivo della caratteristica «in modo abituale» specificata nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, si potrebbe considerare come centro degli interessi principali solo un luogo in cui la società debitrice abbia avuto sede o si sia occupata della gestione dei propri interessi per più di tre mesi prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza. La condizione relativa all'esercizio abituale della gestione presupporrebbe una sufficiente continuità e non si realizzerebbe se la creazione di una sede amministrativa coincidesse con la presentazione di una domanda di apertura della procedura di insolvenza. I resistenti obiettano che il requisito di gestire in modo abituale sarebbe soddisfatto quando la gestione è impostata a lungo termine.
- 19 Nell'ipotesi in cui la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale, nella specie si dovrebbe considerare che la debitrice non poteva spostare in Germania il centro dei suoi interessi principali dopo il 22 agosto 2019.
- 20 Ai fini del presente procedimento occorre presumere che il 22 agosto 2019 l'amministrazione centrale della debitrice fosse situata in Inghilterra. Ciò significherebbe, ai sensi della giurisprudenza della Corte, che la debitrice, al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza sul proprio patrimonio dinanzi alla High Court britannica, aveva il

centro dei suoi interessi in Inghilterra, per cui la High Court era competente a livello internazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, primo comma, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, per l'apertura della procedura principale di insolvenza.

– *Sulla seconda questione pregiudiziale*

- 21 Dipende dalla risposta alla seconda questione pregiudiziale se un centro degli interessi principali della ricorrente che esisteva in Germania a inizio settembre del 2019 comporti la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi per l'apertura della procedura principale di insolvenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza.
- 22 La competenza giurisdizionale internazionale dei giudici di uno Stato membro a decidere sull'apertura della procedura principale di insolvenza potrebbe essere mantenuta («perpetuatio fori») se il debitore, successivamente alla presentazione della domanda, ma anteriormente alla decisione di apertura della procedura d'insolvenza, trasferisce il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro. La parte a) della seconda questione pregiudiziale si riferisce a questo aspetto.
- 23 Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza del 2000, la Corte ha risposto a questa parte della questione stabilendo che tale norma deve essere interpretata nel senso di un mantenimento della competenza giurisdizionale, il che mira tra l'altro a prevenire il *forum shopping* fraudolento (v. sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber, C- 1/04, EU:C:2006:39, punto 25). Alla luce della rifusione del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, sorge l'interrogativo se la Corte confermi la sua precedente giurisprudenza anche per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza.
- 24 Il mantenimento della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici di uno Stato membro a decidere sull'apertura della procedura principale di insolvenza potrebbe escludere la competenza dei giudici di un altro Stato membro. A tale aspetto si riferisce la parte b) della seconda questione pregiudiziale.
- 25 Il regolamento relativo alle procedure di insolvenza parte dal presupposto che vi sia un'unica procedura principale di insolvenza, v. articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento medesimo. Tutti gli altri Stati membri sono vincolati alla decisione di apertura di tale procedura in forza dell'articolo 19 del regolamento relativo alle procedure di insolvenza. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale internazionale per l'apertura della procedura principale di insolvenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza si configura come competenza esclusiva.



- 26 Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il giudice di uno Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione della domanda di apertura della procedura di insolvenza, resta competente a decidere in merito all'apertura di detta procedura ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza del 2000 quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente alla decisione di apertura della procedura. Un trasferimento di competenza dal giudice inizialmente adito verso un giudice di un altro Stato membro sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal regolamento (v. sentenza del 17 gennaio 2006, *Staubitz-Schreiber*, C- 1/04, EU:C:2006:39, punto 29).
- 27 In tale contesto si pone la questione se il mantenimento della competenza del primo giudice adito escluda la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici di un altro Stato membro per ulteriori domande. Se così non fosse, un giudice adito in un secondo momento potrebbe aprire la procedura principale di insolvenza, a cui il giudice inizialmente adito sarebbe vincolato, con la conseguenza che quest'ultimo non potrebbe più aprire alcuna procedura principale di insolvenza. In tal modo il mantenimento della competenza giurisdizionale internazionale esclusiva verrebbe privato di ogni effetto utile.
- 28 Nella presente fattispecie, la domanda di apertura della procedura di insolvenza proposta dinanzi alla High Court britannica è anteriore a quella presentata all'Amtsgericht Düsseldorf. Poiché al momento della presentazione della domanda il centro degli interessi principali della debitrice era situato in Inghilterra, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) parte dal presupposto che la High Court fosse competente a livello internazionale per l'apertura della procedura principale di insolvenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza,
- 29 Su tale conclusione non incide il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. L'articolo 126 dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Dall'articolo 127, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo di recesso risulta che il regolamento relativo alle procedure di insolvenza continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.